

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
E L'OSPEDALE S. MATTEO DI PAVIA PER LA GESTIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA CONNESSA CON I FINI ISTI-
TUZIONALI DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA MEDICA

Esente da bollo a sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

REP. N. 46

=====

CONVENZIONE FRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
E L'OSPEDALE S. MATTEO DI PAVIA PER LA GESTIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA CONNESSA CON I FINI ISTITUZIONALI DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA MEDICA.

=====



REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantadue, addì *dieci (10)* del mese di *ottobre* in Pavia, nella sala consiliare della Università degli Studi, Strada Nuova, 65, avanti a me Dott. Cesare GHEDUZZI, nato a Bologna il 25 luglio 1908, direttore amministrativo della medesima e funzionario delegato, con decreto rettorale in data 16 giugno 1970, n. 64, a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Pavia, a sensi e per gli effetti dell'art. 129 del Regolamento Generale Universitario, approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i signori:

Reg.to a Pavia i

12 ottobre 1972

al n. 2545 Atti

Vol. 244

Esatte Lire (2221)

Il Direttore

F.to E. Sbucchi

da una parte

- Prof. Attilio CIACCI, nato a Garlasco (Pavia) il 7 agosto 1914;

- Dott. Ernesto BRUSOTTI, nato a Rosasco (Pavia) il 29 giugno 1907. nella loro qualità. rispettivamente. di Presidente

del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale S. Matteo di Pavia e di Direttore generale dello stesso, autorizzati alla stipula del presente atto in nome e per conto di detto Ente, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale in data 15 gennaio 1972, n. 81/72/gen. allegata al presente atto sub A);

e dall'altra

- Prof. Antonio FORNARI, nato a Milano il 17 gennaio 1923, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della stessa Università in data 20 gennaio 1972, allegata al presente atto sub B);

persone tutte domiciliate per la carica in Pavia, a me note e della cui capacità giuridica sono certo.

Gli stessi, previa espressa rinuncia, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, in quanto si trovano nelle condizioni volute dalla legge per rinunciarvi, mi chiedono di ricevere l'atto che qui di seguito viene trascritto:

premesse

- che la convenzione tra l'Ospedale S. Matteo e l'Università di Pavia è scaduta da tempo e che, pertanto, si è manifestata l'assoluta necessità di addivenire ad un nuovo accordo, da concretare in convenzione, per regolare i rapporti tra i due Enti, derivanti dalla gestione clinica dei reparti ospedalieri;

- che il Decreto Ministeriale 24 giugno 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 20 luglio 1971, approva lo schema tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra Istituti di pubblico ricovero e cura e le Università, sul quale dovranno basarsi i due Enti interessati, per la redazione del presente atto, salvo le necessarie modifiche di cui all'art. 1 del detto decreto, stanti le particolari situazioni ed esigenze locali;

- che la legge 12 febbraio 1968, n. 132 e successivi decreti delegati nn. 128, 129 e 130 del 27 marzo 1969 hanno abrogato, per la parte assistenziale, le norme contenute nel T. U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, nel R. D. 10 febbraio 1924, n. 549 e relativo regolamento emanato con R. D. 24 maggio 1925, n. 1144, nel Decreto Interministeriale 24 agosto 1940;

- che il D. M. 29 novembre 1927 inerente la totale clinicizzazione dell'Ospedale Policlinico S. Matteo trova fondamento e presupposto giuridico nel R. D. 10 febbraio 1924, n. 549 e relativo regolamento emanato con R. D. 24 maggio 1925, numero 1144, abrogato come più sopra detto;

- che, come si rileva dal successivo allegato I), esistono nel Policlinico S. Matteo divisioni, sezioni e servizi universitari e ospedalieri e che pertanto l'Ospedale Policlinico S. Matteo è da considerarsi Ospedale parzialmente clinicizzato;

- premesso ancora che le parti, per quanto riguarda la crea-



f. to Attilio Cicco.
f. to Ernesto Brus.
f. to Antonio Forn.
f. to Cesare Gheduz.

zione di nuove unità da aggregarsi al complesso convenzionato, non precludono a priori, per alcun settore o servizio di diagnosi e cura, soluzioni universitarie o ospedaliere; le stesse auspicano, salvo l'accordo da raggiungersi all'uopo in sede di creazione di nuove unità da aggregarsi al complesso convenzionato, soluzioni universitarie, per le discipline previste dallo Statuto dell'Università di Pavia.

Tutto ciò premesso e previa conferma e ratifica della esposta narrativa, che intendono e vogliono debba considerarsi anche come dispositiva del presente atto, i suddetti signori componenti convengono e stipulano quanto segue:

A R T. 1 - Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione tra l'università e l'ente ospedaliero per la utilizzazione del potenziale didattico e scientifico delle unità ospedaliere anche ai fini del contributo che gli enti ospedalieri sono tenuti a dare alla preparazione professionale del personale sanitario, l'università, nei limiti dei vigenti ordinamenti, potrà avvalersi a tutti i livelli, per le attività scientifiche e didattiche, anche del personale e delle strutture dell'ospedale convenzionato, in accordo con l'amministrazione ospedaliera, che preventivamente sentirà il parere dell'organizzazione sindacale dei medici ospedalieri, e nell'ambito della programmazione regionale.

A R T. 2 - Per il funzionamento del complesso convenzionato l'Università mette a disposizione il personale medico di

cui all'allegato C) ed il personale non medico di cui all'allegato D).

L'Università mette inoltre a disposizione per i fini didattici, di ricerca ed assistenziali le attrezzature ed i materiali di cui all'allegato E).

L'Amministrazione Ospedaliera mette a disposizione il personale medico di cui all'allegato F) ed il personale non medico di cui all'allegato G).

L'Ente ospedaliero mette infine a disposizione per i fini didattici, di ricerca ed assistenziali, i locali, le attrezzature ed il materiale di cui all'allegato H).

A R T. 3 - L'istituzione di nuove unità assistenziali da aggregare al complesso universitario ospedaliero e nell'ambito dello stesso, dovrà essere concordata dalle due amministrazioni contraenti, nel quadro del piano sanitario della regione e secondo l'enunciazione dell'ultimo capoverso delle premesse.

In caso di disaccordo nell'applicazione di quanto forma oggetto del presente articolo, si provvede secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

A R T. 4 - Con il consenso del paziente e previo accordo tra i responsabili dei reparti di cura, nell'ambito della organizzazione funzionale dell'assistenza erogata dal complesso convenzionato, l'assegnazione dei malati a tutte le divisioni, sezioni e servizi tanto generali che speciali di diagnosi e cu-



Dr. Attilio Ciscari
Dr. Ernesto Brusot
Dr. Antonio Fornari
Dr. Cesare Gheduzzi

ra avverrà, oltre che in base a criteri nosologici, tenendo conto delle necessità didattiche sia delle unità a direzione universitaria sia di quelle a direzione ospedaliera.

Sul piano operativo, pertanto, dovrà vigere, per le divisioni di medicina e di chirurgia generale, il criterio di attribuzione dei malati a giorni alterni con le specialità ad essi affini. I malati di affezione di indole medica che non abbiano superato i dodici anni, confluiranno tutti i giorni alla Clinica Pediatrica.

Sempre con il consenso del paziente e previo accordo tra i responsabili dei reparti di cura, tramite la direzione sanitaria, è possibile, in ogni momento della degenza, il trasferimento anche temporaneo da una unità all'altra per ragioni didattiche e di ricerca.

A R T. 5 - In base agli elenchi di cui agli allegati C), D), E), F), G), H), alle unità a direzione universitaria o ospedaliera già istituzionalizzate e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente convenzione ed in base alle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, si determinano il numero ed il tipo delle divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura costituenti il complesso (allegato I).

L'Amministrazione ospedaliera assume in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di manutenzione, relative alle strutture convenzionate, di cui alla legge n. 132 del 12 febbraio 1968.

A R T. 6 - Per le esigenze assistenziali la dotazione organica minima di aiuti ed assistenti addetti alle divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura del complesso ospedaliero universitario convenzionato è quella prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969.

Il trattamento economico dei medici universitari addetti alla assistenza nei complessi convenzionati è regolato dalla legge n. 213 del 25 marzo 1971.

L'Amministrazione ospedaliera includerà nel bilancio preventivo annuale le somme occorrenti:

- a) - alla remunerazione dei medici universitari per i servizi di guardia, organizzati con le stesse norme adottate per il settore ospedaliero;
- b) - alla gestione dei centri di medicina sociale funzionanti presso le unità universitarie convenzionate, ove preventivamente concordati con l'amministrazione ospedaliera;
- c) - all'ammodernamento e rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche connesse con l'assistenza in dotazione alle unità universitarie convenzionate, nei limiti dell'equivalente al 4% della retta.

Il personale universitario, nello svolgimento dell'attività assistenziale, è soggetto alle disposizioni di legge sulla assistenza ospedaliera e dovrà osservare la disciplina e le norme dei regolamenti dell'ente ospedaliero convenzionato, in particolare per quanto attiene ai rapporti con la sovrintendenza o

la direzione sanitaria, l'osservanza degli orari di lavoro, le limitazioni dell'esercizio dell'attività libero-professionale presso case di cura private, analogamente a quanto previsto per i medici ospedalieri.

Dell'osservanza degli orari di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali - globalmente considerate - i medici universitari dovranno rispondere alla direzione delle unità di appartenenza.

Per quanto riguarda, in particolare, le mansioni assistenziali prestate in unità a direzione universitaria, il personale medico universitario - globalmente considerato - deve garantire alla amministrazione ospedaliera un numero di ore lavorative pari a quello che sarebbe fornito da una dotazione organica minima ospedaliera di unità corrispondente.

Nelle unità a direzione universitaria, nelle quali l'organico universitario o misto è pari o inferiore all'organico minimo ospedaliero previsto, i singoli medici universitari non potranno essere adibiti a mansioni di carattere assistenziale che, nel loro insieme, comportino un numero di ore lavorative superiore a quello richiesto ai medici ospedalieri di pari funzioni.

A R T. 7 - Nei complessi universitari di cui all'allegato I), la gestione delle Cliniche ed Istituti di ricovero e cura esistenti nell'ambito di detto ente ospedaliero viene affidata alla amministrazione ospedaliera per quanto si riferisce alla as-

sistenza.

Le prestazioni a pagamento connesse con l'assistenza saranno effettuate con tariffario fissato dall'amministrazione ospedaliera di concerto con quella universitaria ed introitate a cura dell'amministrazione ospedaliera.

Dei proventi riscossi, la quota spettante ai medici verrà dall'ospedale rimessa all'università per la ripartizione ai sanitari secondo la normativa a stabilirsi dal Consiglio di amministrazione dell'Università, sentite le categorie interessate.

Si terrà comunque conto, ai fini di tutto quanto concerne le stesse prestazioni, ivi comprese quelle inerenti l'attività privata dei sanitari espletata nell'ambito del complesso convenzionato, della normativa ospedaliera.

A R T. 8 - L'Ente ospedaliero provvederà a fornire il personale non medico necessario alle attività assistenziali del complesso convenzionato.

A R T. 9 - L'Ente ospedaliero provvederà, per le unità a direzione universitaria e nei limiti di cui all'art. 5 della presente convenzione, a coprire le spese:

1) - di arredamento, di manutenzione e di quanto occorre per l'assistenza ai degenti: mobili e suppellettili nelle sale di infermeria, nelle corsie, nelle camere di degenza, nelle camere a pagamento ed in genere in ogni locale adibito a degenza, nonché per gli ambulatori;

2) - di fornitura e manutenzione dello strumentario, del ma-

teriale di uso e delle apparecchiature per i compiti assistenziali dell'ospedale di cui all'art. 2 della legge 12-2-1968, n. 132;

3)- di arredamento e di manutenzione di quanto occorre nelle camere destinate al personale sanitario ed ai sanitari stessi per l'esercizio dell'attività assistenziale.

La fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici, dello strumentario chirurgico e di ogni altro materiale a tutte le unità del complesso convenzionato sarà effettuata dall'Ente ospedaliero in modo che sia garantita la massima efficienza assistenziale nei due settori.

A R T. 10 - L'ente ospedaliero e l'università, dopo essersi consultate sugli acquisti di propria competenza delle attrezzature assistenziali, didattiche e scientifiche, le mettono a disposizione reciprocamente.

A R T. 11 - Tutti i rapporti di carattere amministrativo, tecnico sanitario ed economico connessi con il funzionamento degli Istituti universitari nell'ospedale, intercorreranno direttamente ed esclusivamente per la materia regolata dalla presente convenzione, fra l'amministrazione universitaria e l'amministrazione ospedaliera.

La causale dei versamenti effettuati ai sensi della presente convenzione da parte di una amministrazione è vincolante nei confronti dell'altra amministrazione.

La regolamentazione dei rapporti stessi è demandata alla

commissione permanente di cui all'articolo seguente della presente convenzione.

A R T. 12 - Le amministrazioni universitaria e ospedaliera, per l'aggiornamento dei rapporti convenzionali, per il potenziamento delle attività di ricerca, insegnamento ed assistenza del complesso universitario-ospedaliero, si avvarranno del parere di una apposita commissione.

Tale commissione è composta da sette membri di cui uno, con funzioni di Presidente, è nominato dalla giunta regionale, tre sono nominati dalla amministrazione ospedaliera e tre dalla amministrazione universitaria. La nomina dei membri ospedalieri ed universitari avviene su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Tale commissione, su richiesta delle amministrazioni interessate, esprime parere anche sulle eventuali controversie insorte tra le parti convenzionate. In caso di mancato accordo le controversie stesse saranno risolte nei modi previsti dall'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Partecipano alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, i direttori amministrativi dell'università e dell'ente ospedaliero, il sovrintendente o direttore sanitario del complesso convenzionato e un docente medico universitario designato dalla Facoltà interessata dalla convenzione.

La commissione può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, del parere di esperti e di rappresentanti sindacali.

A R T. 13 - La presente convenzione entra in vigore dopo che le autorità tutorie l'avranno approvata, ed ha la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che l'ente ospedaliero o l'università non diano disdetta, in tutto o in parte, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente atto è redatto in numero tre fogli di carta libera, ~~ai~~ sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, di cui occupa numero undici facciate e parte della dodicesima, escluse le firme. Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24-7-1962, n. 1073.

Io richiesto funzionario delegato a ricevere gli atti e i contratti nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Pavia, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e ne ho dato lettura ai componenti che, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente a me, funzionario delegato, con la sola omissione degli allegati, eccetto quello relativo alle ipotesi di lavoro.

Prof. Attilio Ciacci

Dott. Ernesto Brusotti

Prof. Antonio Fornari

Dott. Cesare Gheduzzi

f.to Attilio Ciacci

f.to Ernesto Brusotti

f.to Antonio Fornari

f.to Cesare Gheduzzi